



**DETERMINAZIONE N. 39 /2016**

**Oggetto:** Riconoscimento delle identità digitali pregresse già rilasciate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e), DPCM 24 ottobre 2014 . Richiesta del Gestore Poste Italiane S.p.A. – Prot. gen. n. 9832/2015 del 15 settembre 2015

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 20 (Funzioni), 21 (Organi e statuto), e 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., che all'art. 64, comma 2 ter, prevede che "*Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.*";

**VISTO** il DPCM 24 ottobre 2014 – recante "*Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.*" pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.285 del 9 dicembre 2014;



**TENUTO CONTO** che, con determina AgID n. 44/2015, sono stati emanati i regolamenti SPID di cui all'art. 4 commi 2, 3 e 4 del DPCM 24 ottobre 2014;

**VISTO** il *“Regolamento recante le modalità per l'accreditamento e la vigilanza dei gestori dell'identità digitale (articolo 1, comma 1, lettera l), DPCM 24 ottobre 2014”* emanato dall'AgID ai sensi del citato DPCM;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. c) del DPCM 24 ottobre 2014, l'AgID è tenuta a stipulare *“apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità. A tali convenzioni i gestori dell'identità digitale e i gestori degli attributi qualificati sono tenuti ad aderire secondo le modalità indicate nei regolamenti”*;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 11 lett. b) del DPCM i Gestori dell'identità digitale sono tenuti ad *“adottare adeguate misure contro la contraffazione, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza delle credenziali di accesso”*;

**TENUTO CONTO** che, con determina AgID n. 84/2015, è stato istituito un Comitato di esperti interni ad AgID (Comitato), dotati di specifiche competenze ed esperienze per la valutazione delle richieste e della documentazione presentata ai fini dell'accreditamento di soggetti che intendono svolgere attività di gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2 ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

**VISTO** il parere positivo del Comitato con alcune prescrizioni indicate nel testo della decisione;

**VISTA** la domanda di Poste Italiane S.p.A. pervenuta il 15 settembre 2015 con protocollo generale n. 9832;

**CONSIDERATO** che il legislatore per permettere il riuso di identità pregresse ha inserito all'articolo 7 del DPCM 24 ottobre 2014, la seguente disposizione:

*“2. La verifica dell'identità del soggetto richiedente e la richiesta di adesione avvengono in uno dei seguenti modi:*

*e) identificazione informatica fornita da sistemi informatici preesistenti all'introduzione dello SPID che risultino aver adottato, a seguito di apposita istruttoria dell'Agenzia, regole di identificazione informatica caratterizzate da livelli di sicurezza uguali o superiori a quelli definiti nel presente decreto”*;

## **DETERMINA**

di autorizzare Poste italiane S.p.A. all'uso dei sistemi informatici e delle procedure, descritte nei documenti acquisiti agli atti di questa Agenzia per



l'accreditamento ai fini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e), DPCM 24 ottobre 2014, per la verifica dell'identità del soggetto richiedente e della migrazione nello SPID delle identità pregresse, con le seguenti prescrizioni:

- il gestore, una volta generata l'identità SPID, applicherà quanto prescritto nel regolamento recante modalità attuative per la realizzazione dello SPID, ravvisando la violazione degli obblighi dell'utente previsti all'articolo 19, lettera a), del Regolamento "Recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID (articolo 4, comma 2, DPCM 24 ottobre 2014);
- il gestore fornirà mensilmente all'Agenzia un report sulle molteplici utenze migrate in base alla presente autorizzazione.

Roma, 23 febbraio 2016

**Antonio Samaritani**